

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00969/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Calabria**

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale
247 del 2016, proposto da:

Flg - Fondazione Luigi Guccione
Onlus, rappresentato e difeso dagli
avv. Fabio Canestrelli, Giuseppe
Mastrangelo, Gabriella Arcuri, con
domicilio eletto presso Tar Segreteria
in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;
Ilica - Istituto Internazionale Per il
Consumo e L'Ambiente, Cild - Centro
Iniziativa per la Legalità Democratica,
rappresentati e difesi dagli avv.

Gabriella Arcuri, Giuseppe
Mastrangelo, Fabio Canestrelli, con
domicilio eletto presso Tar Segreteria
in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;

contro

Regione Calabria, rappresentato e
difeso per legge dall'Fabio Postorino,
domiciliata in Catanzaro, Cittadella
Regionale (Germaneto);

per l'annullamento

del diniego accesso ai documenti di cui
alla raccomandata n. 15028231457-7
del 18/12/2015 e per l'accertamento
del diritto all'accesso agli atti di cui
all'istanza del 18/12/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del
giorno 3 maggio 2016 il dott. Nicola
Durante e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

Premesso che, con istanza pervenuta
alla Regione Calabria il 22.12.2015, la
fondazione Luigi Guccione onlus, in
esecuzione dei propri scopi statuari di

tutela degli interessi delle vittime di incidenti stradali, ha chiesto di avere copia dei documenti inerenti:

- l'entità dei contributi percepiti dalla Regione Calabria negli ultimi dieci anni ex art. 334 D.lgs. n. 209/2005;

- l'entità della spesa pubblica sostenuta dalla Regione Calabria negli ultimi dieci anni, per prestazioni sanitarie in favore di vittime di incidenti stradali;

- le modalità di erogazione del contributo in favore delle singole Regioni e sua entità per ogni singola Regione;

Rilevato che, non avendo avuto riscontro all'istanza, la fondazione Guccione ha proposto ricorso giurisdizionale;

Considerato che l'istanza di accesso formulata nei confronti della Regione Calabria non si palesa meritevole di accoglimento, in quanto l'accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta ed inoltre l'ostensione degli atti non può

costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 febbraio 2016 n. 745);

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del presente giudizio, stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere,

Estensore

Emiliano Raganella, Primo

Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)